



**Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida
per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità**

LINEE GUIDA n. 1/2022

LINEE GUIDA

VALUTAZIONE DELLE REVISIONI DEL PEF

EX ART. 165 COMMA 6 E 182 COMMA 3

D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I.

APPROVATE NELLA SEDUTA DELIBERATIVA DEL NARS DEL 13 GENNAIO 2022

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI.....	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. RICHIESTA DI VERIFICA DELLA REVISIONE DEL PEF	4
4. RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	5
5. VERIFICA DEL NARS.....	6
6. COMPITI DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO AL NARS.....	6
ALLEGATO - MODALITÀ DI RICHIESTA AL NARS DI VERIFICA DELLA REVISIONE DEL PEF.....	7

LINEE GUIDA

VALUTAZIONE DELLE REVISIONI DEL PEF

EX ART. 165 COMMA 6 E 182 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I..

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1.1. L'art. 165, comma 6, e l'art. 182, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici o "Codice") e s.m.i. relativi alla procedura di revisione dei contratti di concessione e dei contratti di partenariato pubblico-privato, normano la disciplina delle procedure di riequilibrio, demandando al Nucleo di consulenza per l'attuazione e la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della corretta allocazione dei rischi nel contratto tra parte pubblica e parte privata, la valutazione della revisione dei Piani economico finanziari (PEF) causata dal verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico.
- 1.2. Il Codice prevede l'obbligo di sottoporre alla valutazione del NARS le revisioni dei PEF di opere di interesse statale o comunque finanziate con contributo a carico dello Stato e, negli altri casi, attribuisce all'amministrazione aggiudicatrice la facoltà di sottoporre la revisione dei PEF alla valutazione del Nucleo.
- 1.3. Al fine di fornire indicazioni operative alle amministrazioni in caso di procedure di riequilibrio relative a contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato da sottoporre a valutazione del NARS, vengono adottate le presenti linee di indirizzo (d'ora in poi "Linee Guida").

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Le presenti Linee Guida disciplinano l'iter procedurale in caso di revisione del piano economico finanziario, nell'ambito di contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, a causa del verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del PEF.
- 2.2. Qualora il piano economico finanziario non risulti più in equilibrio a causa di una circostanza rientrante nei fatti di cui al precedente punto 2.1 le parti del contratto (le "Parti") possono procedere alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio del piano economico - finanziario mediante la predisposizione di un nuovo piano economico finanziario e di apposito atto aggiuntivo alla convenzione, che costituirà parte integrante della stessa.
- 2.3. Ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., le presenti Linee Guida si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati

LINEE GUIDA

VALUTAZIONE DELLE REVISIONI DEL PEF

EX ART. 165 COMMA 6 E 182 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I..

successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016 ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

- 2.4. Fermo restando le previsioni di cui all'art. 165, comma 6, e 182, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., non rientrano nell'applicazione delle presenti Linee Guida:
- i) le procedure che prevedono il coinvolgimento del NARS a supporto del CIPESS;
 - ii) i contratti di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità e i contratti di disponibilità.

3. RICHIESTA DI VALUTAZIONE DELLA REVISIONE DEL PEF

- 3.1. Al fine della valutazione del NARS in merito alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario, l'amministrazione provvede a trasmettere apposita richiesta (di seguito "Richiesta"), allegando almeno la seguente documentazione:

- a) bando di gara e documentazione relativa alla procedura diretta alla scelta del contraente privato;
- b) convenzione vigente con relativi allegati ed eventuali atti aggiuntivi con relativi allegati;
- c) schema di atto aggiuntivo;
- d) piano economico finanziario, in formato editabile, allegato alla convenzione originaria o risultante da successivi aggiornamenti/revisioni ("PEF vigente");
- e) piano economico finanziario, in formato editabile, che riproduce il disequilibrio occorso al verificarsi delle cause legittimanti la procedura di revisione ("PEF di Disequilibrio");
- f) piano economico finanziario, in formato editabile, che riproduce la revisione ("PEF di Riequilibrio");
- g) le relazioni illustrative dei tre PEF sopra indicati;
- h) una relazione dell'amministrazione che illustri i presupposti e le circostanze che hanno comportato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario del contratto, le eventuali discordanze tra i documenti contrattualmente vigenti e

LINEE GUIDA

VALUTAZIONE DELLE REVISIONI DEL PEF

EX ART. 165 COMMA 6 E 182 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I..

quelli sottoposti all'esame del NARS, nonché il metodo prescelto dalle Parti per addivenire alla revisione del PEF.

- 3.2. Le modalità di richiesta al NARS di verifica della revisione del PEF sono indicate nell'Allegato alle presenti Linee guida che, ove applicabili, sarà trasmesso alle amministrazioni richiedenti l'espressione del Nucleo.

4. RIDETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

4.1. Lo schema di atto aggiuntivo

4.1.1. La revisione delle condizioni di equilibrio del PEF è disciplinata in apposito atto aggiuntivo alla convenzione vigente che darà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma e aggiornerà, se necessario, le pattuizioni tra le Parti.

4.1.2. Il PEF di Riequilibrio e la relativa relazione illustrativa costituiscono allegati allo schema di atto aggiuntivo. Con lo schema di atto aggiuntivo le Parti provvederanno, altresì, a sostituire gli allegati alla convenzione che necessitino di modifiche e/o aggiornamenti a seguito della rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

4.2. La revisione del piano economico finanziario

4.2.1. In presenza dei relativi presupposti, la revisione del piano economico finanziario deve assicurare le condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto vigente, garantendo la permanenza dei rischi in capo all'operatore economico.

In particolare, il PEF di Riequilibrio è di norma finalizzato a rideterminare ove calcolabili:

- a) per quanto attiene alla redditività, la presenza di condizioni di rendimento con riferimento in particolare al Tasso interno di rendimento (o al Valore attuale netto) di progetto oppure degli azionisti;
- b) per quanto riguarda la bancabilità, la permanenza dell'indice *Debt Service Cover Ratio* (DSCR) atto a garantire la sostenibilità finanziaria.

Gli eventuali scostamenti dovuti ad eventi relativi a rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

4.2.2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per l'operatore economico, la revisione del piano economico - finanziario è effettuata a vantaggio dell'amministrazione.

5. VALUTAZIONE DEL NARS

5.1. Il NARS, sulla base della documentazione trasmessa ai sensi del precedente punto 3, esercita i propri poteri di verifica, a tutela della finanza pubblica, soffermandosi, in particolare:

- sui presupposti che hanno determinato la revisione del piano economico-finanziario;
- sull'esame dello schema di atto aggiuntivo e relativi allegati;
- sulla rideterminazione delle condizioni di equilibrio del piano economico-finanziario ai sensi di quanto disposto al precedente punto 4.2.

5.2. Sussistendone i presupposti e tenuto conto della istruttoria dell'ente richiedente, il NARS delibera il parere di competenza.

6. COMPITI DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO AL NARS

6.1. Gli esperti del NARS partecipano alle istruttorie del Nucleo nel rispetto del DPCM 25 novembre 2008 e s.m.i..

6.2. Laddove le richieste pervenute necessitano di interlocuzioni tecniche preliminari alla elaborazione del parere del NARS, gli esperti del Nucleo assicurano il supporto tecnico all'uopo necessario al Coordinatore e al Segretario del NARS.

Linee Guida approvate nella seduta deliberativa del NARS del 13 gennaio 2022.

Depositare presso la Segreteria del NARS e pubblicare sul sito *web* istituzionale in data 20 gennaio 2022.

ALLEGATO - MODALITÀ DI RICHIESTA AL NARS DI VALUTAZIONE DELLA REVISIONE DEL PEF

- 1.1 L'art. 165, comma 6, e l'art. 182, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativi alla procedura di revisione dei contratti di concessione e dei contratti di partenariato pubblico-privato, normano la disciplina delle procedure di riequilibrio demandando al Nucleo di consulenza per l'attuazione e la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della corretta allocazione dei rischi nel contratto tra parte pubblica e parte privata, la valutazione della revisione dei Piani economico finanziari causata dal verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico. Le norme in questione perimetrano il campo di applicazione di tale procedura, prevedendo l'obbligo di sottoporre alla valutazione del NARS le revisioni dei PEF di opere di interesse statale o comunque finanziate con contributo a carico dello Stato e rimettendo, viceversa, alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice la scelta se subordinare a tale valutazione la revisione dei PEF negli altri casi.
- 1.2 Al fine della valutazione del NARS in merito alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario, l'amministrazione provvede a trasmettere apposita richiesta (di seguito "Richiesta"), allegando almeno la seguente documentazione:
- a. bando di gara e documentazione relativa alla procedura diretta alla scelta del contraente privato;
 - b. convenzione vigente con relativi allegati ed eventuali atti aggiuntivi con relativi allegati;
 - c. schema di atto aggiuntivo;
 - d. piano economico finanziario, in formato editabile, allegato alla convenzione originaria o risultante da successivi aggiornamenti/revisioni ("*PEF vigente*");
 - e. piano economico finanziario, in formato editabile, che riproduce il disequilibrio occorso al verificarsi delle cause legittimanti la procedura di revisione ("*PEF di Disequilibrio*");
 - f. piano economico finanziario, in formato editabile, che riproduce la revisione ("*PEF di Riequilibrio*");
 - g. le relazioni illustrative dei tre Piani sopra indicati;
 - h. una dettagliata relazione dell'amministrazione che illustri i presupposti e le

LINEE GUIDA

VALUTAZIONE DELLE REVISIONI DEL PEF

EX ART. 165 COMMA 6 E 182 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 E S.M.I..

circostanze che hanno comportato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario del contratto, le eventuali discordanze tra i documenti contrattualmente vigenti e quelli sottoposti all'esame del NARS, nonché il metodo prescelto dall'amministrazione per addivenire alla revisione del PEF in accordo con l'operatore economico.

- 1.3 In presenza dei relativi presupposti, la revisione del piano economico finanziario deve consentire la permanenza delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto vigente, garantendo altresì la permanenza dei rischi in capo al contraente privato.
- 1.4 L'amministrazione trasmette la Richiesta al NARS soltanto a seguito di una compiuta istruttoria circa la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura di revisione del PEF e della condivisione tra le parti del contratto della rideterminazione delle condizioni di equilibrio del PEF e del testo dello schema di atto aggiuntivo.
- 1.5 La Richiesta può essere inviata, a firma dell'organo di vertice dell'ente richiedente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo dipe.cipe@pec.governo.it, indicando il seguente oggetto, a seconda della fattispecie: - *"Richiesta di parere al NARS per revisione del PEF ex art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016"*; ovvero: - *"Richiesta di parere al NARS per revisione del PEF ex art. 182 del D.Lgs. n. 50/2016"*.